

ALLEGATO 4 – TER  
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**EFG Bank (Luxembourg) S.A.**

Informazioni Stato membro di origine:

Stato membro di origine: Granducato del Lussemburgo

Sito internet registro Stato membro d'origine: [www.commassu.lu](http://www.commassu.lu)

Sede legale Stato membro d'origine: 56 Grand-Rue, 2013 Luxembourg, Lussemburgo

Numero iscrizione registro Stato membro d'origine: 2019CM008

Informazioni sede secondaria nel territorio della Repubblica:

Sede della sede secondaria: Via Paleocapa, 5, 20121 – Milano

Numero iscrizione Elenco annesso al RUI: UE00011023

Nominativo responsabile sede italiana: SILVIA BESTETTI

Data inizio attività in Italia: 23 ottobre 2019

Tel: +39 02 722 2271

Fax: +39 02 869 2941

Posta Elettronica Certificata (PEC): [efg.italianbranch@legalmail.it](mailto:efg.italianbranch@legalmail.it)

Sito web: <https://it.efgbank.com/>

**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente**

**Dati dell'addetto dell'Intermediario che entra in contatto con il cliente anche al di fuori dei locali della Banca (fuori sede)**

Cognome e Nome:

che svolge l'attività di intermediazione assicurativa per **EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana**  
in qualità di:         dipendente     collaboratore

iscritto in data \_\_\_\_\_ alla Sezione E del RUI, N° \_\_\_\_\_

che opera anche esternamente dai locali della **Banca**.

**Dati dell'addetto dell'Intermediario che entra in contatto con il cliente all'interno dei locali della Banca**

Cognome e Nome:

che svolge l'attività di intermediazione assicurativa per **EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana**

in qualità di:         dipendente     collaboratore

non iscritto al RUI e che opera esclusivamente presso i locali della **Banca**.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it) Sull'attività svolta dall'intermediario ha competenza di vigilanza l'Ivass.

#### Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

In tema di regole generali di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a) obbligo di consegnare l'informativa precontrattuale sul distributore, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- b) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- c) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- g) obbligo di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto; in caso di inadeguatezza il prodotto non potrà essere sottoscritto.
- h) obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.